



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 34 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 13 APRILE 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – RICORSO PER DECRETO
INGIUNTIVO AD ISTANZA DELLA SIG.RA MINERVINI LUCREZIA C/
COMUNE DI MOLFETTA PER PAGAMENTO INDENNITA'
AGGIUNTIVA CESSIONE AREE DESTINATE AD EDILIZIA PRIVATA E
PUBBLICA COMPARTO 6 E 7 DEL P.R.G.C.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 14 aprile 2005 al 29 aprile 2005.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con ricorso n. 39/S/05 R.G. proposto – a cura dell'Avv. Costantino Ventura – dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta, notificato a questo Ente in data 15.03.2005, (prot. n. 30), la Sig.ra Minervini Lucrezia ha chiesto il pagamento della somma di € 2.303,73 corrispondente ad indennità aggiuntiva su indennità di esproprio;

La ricorrente assume che, a seguito di cessione volontaria di aree destinate per il 40% ad edilizia residenziale privata e per il 60% ad edilizia residenziale pubblica in zona C1 di espansione edilizia e ripartite nei comparti 6 e 7 del Nuovo Piano Regolatore, chiedeva al Comune di Molfetta l'indennità aggiuntiva (a suo dire non liquidata) ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 504/92 e dell'art. 1 del decreto in viale, avendo la stessa corrisposto per i terreni anzidetti una imposta comunale sugli immobili commisurata ad un valore superiore a quello dell'indennità di esproprio determinata dal medesimo Ente;

pedissequo al detto ricorso è stato notificato il decreto n. 60/05 D.I., con il quale l'adito Giudice, ritenendo la domanda fondata su idonea prova scritta, ha ingiunto al Comune di Molfetta di pagare, nel termine di 40 giorni dalla notifica, la somma di €

2.303,73, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento che ha liquidato in € 335,19 di cui € 31,00 per spese, € 237,05 per diritti, € 67,14 per onorari, oltre rimborso spese generali del 12,50% su diritti ed onorario, IVA e CPA come per legge;

Ciò premesso;

Rilevato che - come relaziona il Dirigente del Settore Tributi, Dott. Giuseppe Lopopolo con nota dell'11.04.2005, trasmessa in uno al prospetto riepilogativo delle annualità in oggetto - l'esame della situazione contabile, ai fini impositivi I.C.I., della Sig.ra Minervini Lucrezia ha evidenziato una differente posizione rispetto a quella prospettata in sede di "ricorso per decreto ingiuntivo", che si concretizza, nella documentazione in ns. possesso, in un credito d'imposta a favore della ricorrente di € 132,51 e di € 132,51 rispettivamente per l'anno 2002 e 2003, mentre per l'annualità 2004 si rileva un debito d'imposta pari ad € 957,74; che per tale situazione il suddetto Dirigente è dell'avviso di costituirsi in giudizio avverso tale decreto;

Ritenuto di costituirsi, assumendo l'infondatezza della pretesa, nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Minervini Lucrezia, avendo riscontrato una situazione debitoria dell'istante nei confronti dell'Ente pari ad un importo di € 692,72 per le annualità ICI 2002, 2003 e 2004, affidando il patrocinio all'Avv. Nicoletta Galdino, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di affidare all'Avv. Nicoletta Galdino, con studio in Molfetta, alla Via S. Pansini n. 33, l'incarico di rappresentare il Comune di Molfetta nel giudizio instaurato - con ricorso per decreto ingiuntivo - dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla Sig.ra Minervini Lucrezia, meglio specificato in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato

con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e per ogni questione in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO

IL RESPONSABILE
UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI
Dr.Pasquale la FORGIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
